

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 752/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali ..... 3
- ★ Regolamento (CE) n. 754/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 293/99 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 e al regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame ..... 7
- ★ Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999 ..... 8
- ★ Regolamento (CE) n. 756/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ..... 10
- ★ Regolamento (CE) n. 757/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 (secondo periodo) <sup>(1)</sup> ..... 12

1

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 758/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ..... 13


---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

1999/253/CE:

\* **Decisione della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania** <sup>(1)</sup> *[notificata con il numero C(1999) 497]* ..... 15



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 752/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,  
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione  
del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in  
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,  
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali  
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in  
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-  
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi  
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori  
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli  
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del  
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella  
riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	61,9
	204	73,5
	999	67,7
0707 00 05	052	118,3
	068	107,2
	999	112,8
0709 10 00	220	156,8
	999	156,8
0709 90 70	052	76,6
	204	103,8
	999	90,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	25,8
	204	42,0
	212	45,6
	600	66,4
	624	47,4
	999	45,4
0805 30 10	052	31,3
	999	31,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	103,3
	388	83,7
	400	92,6
	404	97,3
	508	73,7
	512	84,4
	524	103,1
	528	79,5
	720	99,1
	804	104,6
	999	92,1
0808 20 50	388	65,4
	400	65,2
	512	56,4
	528	71,1
	720	79,6
	999	67,5

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 753/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*  
Il regolamento (CE) n. 1705/98 è così modificato:visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

- 1) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento;
- 2) nell'allegato VIII, sotto la rubrica «Paesi Bassi» è aggiunto quanto segue:  
«Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Tel. (0031-70) 342 79 43»

considerando che occorre integrare l'allegato VII e modificare l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1705/98 sulla base delle notificazioni ed informazioni trasmesse dal pertinente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dai Paesi Bassi rispettivamente,

*Articolo 2*  
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.

*ALLEGATO**«ALLEGATO VII***ELENCO DEGLI ALTI FUNZIONARI DELL'UNITA E DEI MEMBRI ADULTI DELLE LORO FAMIGLIE**

## Nome e funzione

1. Aleluia, Bikingui, colonnello
2. Apolo, Pedro Felino, generale di brigata
3. Arlindo, "Mindo", colonnello
4. Armindo, Júlio "Tarzan", generale
5. Bandua, Jacinto, generale
6. Baptista, João (Zaboba), colonnello
7. Big Jo, Zito Anjolela, generale di brigata
8. Camalata, Abílio, generale
9. Campos, Alex, generale di brigata
10. Chicala, Mbaca, segretario dell'organizzazione giovanile
11. Chimuco, Vaso Mbundi Inácio, generale
12. Chinjamba, André, colonnello
13. Chiquele, Chaves, generale di brigata
14. Chissende, Ezequias Almeida "Buffalo Bill", generale di brigata
15. Chiulo, António Chiyulo Cheya, generale
16. Chiwale, José Samuel, generale
17. Dachala, Marcial, segretario all'informazione
18. De Bala, Assobio, generale
19. Dembo, António Sebastião, vicepresidente
20. Deolindo, Jonas, colonnello
21. Ecolelo, Eliote, generale di brigata
22. Epalanga, Arcádio, generale
23. Epalanga, Leonardo "NATO", colonnello
24. Epalanga, Samuel Marins, generale
25. Franca, Joaquim Rufino, generale di brigata
26. Gato, Aniceto Silas, generale di brigata
27. Gato, Paulo Lukamba, segretario generale
28. Gerson, José António "Catrukas", colonnello
29. Grito, Morais, generale di brigata
30. Junjuvi, Arkindo V.H. "Zaboza", generale di brigata
31. Kalipe, Rafael da Silva, generale di brigata
32. Kaluassi, Oseias, colonnello
33. Kalunda, Afonso Figueiredo Pinto, colonnello
34. Kalungulungo, Terêncio, generale di brigata

35. Kamanha, André, generale di brigata
36. Kanhanga, Alberto, generale di brigata
37. Kapingala, José Maria, colonnello
38. Katata, Demóstenes Fio "Veneno", generale di brigata
39. Kibidy, Lucas Chissuaka "Kibidy", generale di brigata
40. Kulunga, Francisco, generale
41. Liahuka, Tony, generale di brigata
42. Londoimbali, Nganga, colonnello
43. Ludevina, Odeth, segretario dell'organizzazione giovanile
44. Lumay, Mbalau Vituzi, generale
45. Machado, Sabino, colonnello
46. Mahungo, Elias Pedro "Kalias", generale
47. Malaquias, Deógenes Raúl "Implacável", generale
48. Matos, Abelardo Benjamin, generale di brigata
49. Mbule, José Major, generale di brigata
50. Miguel, Alberto Mário Vasco "Vatuva", generale
51. Mussili, Álvaro, generale di brigata
52. Pelembe, Florindo, generale di brigata
53. Pena, Camy, generale di brigata
54. Perestrelo, Bartolomeu, generale di brigata
55. Pindi, André Provincial, segretario
56. Rhino, Estevão Cassesse, generale
57. Sabino, Sakutala, colonnello
58. Sachiambo, Aida Elídio Paulo, generale di brigata
59. Sachiambo, Tony, colonnello
60. Sepalalo, Altino, generale
61. Savimbi, Jonas Mahleiro, presidente
62. Sequeira, José, generale di brigata
63. Soc, Fernando, generale di brigata
64. Tchacala, Alcides, segretario agli Affari esteri
65. Tchindandi, João Batista "Black Power", generale
66. Tchiteculo, Amadeu, generale
67. Veneno, Cheltox Cilizondela, generale di brigata
68. Victor, Arthur Correia, vicesegretario generale
69. Vieira, Antero Morais, generale di brigata
70. Vianana, Arthur Santos, generale
71. Yembe, Anetro Kufana, generale

**Alti rappresentanti dell'UNITA all'estero**

**GERMANIA**

72. Mulato, Joaquim Ernesto/sig., rappresentante

**PORTOGALLO**

73. Wambebe, Issac/sig., rappresentante

## REGNO UNITO

74. Kandeya, Amílcar José Mateus/sig., rappresentante

## STATI UNITI

75. Muekalia, Domingos Jardo/sig., rappresentante

76. Santa, Jaime Azevedo Vila/sig., rappresentante

**Membri adulti delle famiglie di alti funzionari dell'UNITA**

## PORTOGALLO

## Nome

77. Sapalalo, Anabela/sig.a

78. Sapalalo, Anátilde/sig.a

79. Sapalalo, Alice/sig.a

## REGNO UNITO

80. Chingufo Kandeya, Cândida Ester/sig.a»

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 754/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 293/99 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 e al regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 293/1999 della Commissione<sup>(3)</sup> istituisce misure speciali di regolarizzazione per talune operazioni di esportazione in seguito ai problemi incontrati sul mercato russo dalla seconda metà del mese di agosto 1998;

considerando che le difficoltà incontrate sul mercato russo perdurano e che la situazione creatasi ha gravemente compromesso le possibilità di esportazione degli operatori verso tale destinazione; che occorre quindi limitare queste conseguenze pregiudizievoli con l'adozione di misure speciali che consentano di utilizzare simultaneamente i titoli di esportazione per due diverse categorie di prodotti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

considerando che alla luce dei recenti sviluppi è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente ed acquisti efficacia a decorrere dal 18 novembre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2334/98 è aggiunto il comma seguente:

«I titoli di esportazione suddetti possono essere utilizzati sia per l'esportazione di prodotti appartenenti alla categoria 3 che alla categoria 4.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 10.2.1999, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 755/1999 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 1999****che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,  
visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,  
considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98 un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che, tuttavia, tale disposizione non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;  
considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina applicabile ai fatti generatori intervenuti il 1° e il 3 gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente;  
considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione rela-

tive alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune <sup>(4)</sup>;

considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2813/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per i fatti generatori intervenuti il 1° e il 3 gennaio 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1° gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia e il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, la concessione della compensazione agromonetaria per misure a carattere strutturale o ambientale è limitata alle misure il cui importo applicato nello Stato membro interessato, ed espresso in moneta nazionale, è pari almeno al massimale.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 15 febbraio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

## ALLEGATO

## IMPORTI MASSIMI DELLA PRIMA RATA DELL'AIUTO COMPENSATIVO, ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

Misure		Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Finlandia	Regno Unito
Tipo	Regolamento								
Premio per vacca nutrice	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera d)	0,85	0,68	10,39	12,61	1,70	0,04	0,06	35,55
Complemento premio vacca nutrice	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera d)	0,14	0	0,03	0,00	0,16	0,00	0,00	1,10
Premi bovini maschi	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera b)	0,41	1,18	5,72	14,10	1,08	0,03	0,35	34,57
Premio destagionalizzazione	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera c)	0	0	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,80
Premio estensivizzazione	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera h)	0,08	0,11	4,18	5,64	0,39	0,02	0,11	16,15
Pensionamento anticipato	(CEE) n. 2079/92	0,06	0,07	1,40	3,57	0,02	0,00	0,16	0,00
Ambiente	(CEE) n. 2078/92	0,03	0,38	2,44	7,11	5,35	0,05	1,90	4,91
Imboschimento	(CEE) n. 2080/92	0,0037169	0,12	0,08	2,10	1,26	0,00	0,08	2,13
Risanamenti produzione frutta	(CE) n. 2200/97	0,01	0	0,42	0,00	0,35	0,00	0,00	0,12
Frutta a guscio	(CEE) n. 790/89	0	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estirpazioni vigneti	(CEE) n. 1442/88	0	0	0,27	0,00	0,07	0,001239	0,00	0,00
Zone svantaggiate, giovani agricoltori. . .	(CE) n. 950/97	0	0,08	6,51	9,96	3,48	0,00	0,35	3,85
Premio pecora e capra	(CEE) n. 872/84	0,01	0,05	2,57	4,96	2,26	0,001224	0,02	36,50
Premio forfettario pecora	(CEE) n. 1323/90	0,001224	0	0,78	1,39	0,59	0,00	0,01	8,70

**REGOLAMENTO (CE) N. 756/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune nei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in merito al regime di importazione delle banane nella Comunità;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce le condizioni per il rilascio dei titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati coperti da titoli rilasciati per un trimestre precedente nel corso dello stesso anno; che, per la gestione dei quantitativi destinati alle varie origini indicate nell'allegato I di tale regolamento, e in particolare ai fini della fissazione eventuale di coefficienti di riduzione per paese di origine, è necessario disporre che il titolo di riassegnazione sia chiesto e rilasciato per la stessa origine del primo titolo rimasto in tutto o in parte inutilizzato; che è opportuno prevedere espressamente tale obbligo, come previsto a suo tempo dal regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 <sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2362/98, gli operatori tradizionali sono tenuti a corredare le domande di titoli di importazione della prova della costituzione di una cauzione; che è opportuno specificare che tale obbligo si applica a tutte le domande di titolo di importazione, eccettuate le domande presentate dagli operatori «nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali; che a maggior ragione tale obbligo non si applica nemmeno alla presentazione di domande di titoli di riassegnazione da parte degli operatori «nuovi arrivati»;

considerando che è pertanto opportuno chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2362/98;

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 12.6.1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 20.7.1996, pag. 13.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2362/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 20, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua richiesta, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di trimestre successivo, ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La riassegnazione si riferisce ad un'importazione di banane della stessa origine per la quale è stato rilasciato il primo titolo non utilizzato o parzialmente utilizzato.

La cauzione relativa al primo titolo è incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.»

2) Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 25*

1. Le domande di titoli d'importazione sono corredate della prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 18 EUR per tonnellata. Tale disposizione non si applica tuttavia alle domande di titolo presentate dagli operatori nuovi arrivati nel quadro del regime di importazione di cui al titolo II.

2. Qualora i titoli siano rilasciati per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti, la cauzione e svincolata immediatamente per il quantitativo non assegnato.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titolo di importazione e di riassegnazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 757/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 1999**

**relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 (secondo periodo)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione <sup>(4)</sup> fissano, per il secondo trimestre del 1999, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98;

considerando che, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In ordine alle nuove domande di titolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, sono rilasciati titoli d'importazione per il secondo trimestre del 1999, secondo periodo:

- 1) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo previa applicazione, per l'origine «Panama», del coefficiente di riduzione di 0,8082 e, per l'origine «Altri», del coefficiente di riduzione di 0,0871;
- 2) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per un'origine diversa da quelle menzionate al punto 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 75 del 20.3.1999, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 758/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 1999**

**che stabilisce, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro<sup>(3)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/1999<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente; che, tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'in-

troduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per il mese di marzo 1999 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1999.  
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 78 del 24.3.1999, pag. 9.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero

---

Tassi di cambio specifici

---

1 EUR =	7,43246	corone danesi
	322,244	dracme greche
	8,93908	corone svedesi
	0,671497	lire sterline

---



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1999

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania

[notificata con il numero C(1999) 497]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, devono essere adottate le decisioni necessarie per disciplinare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una situazione che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana o animale;

(2) considerando che le autorità dell'Uganda hanno riferito alla Commissione alcuni casi di avvelenamento del pesce catturato nel lago Vittoria; che si sospetta che l'avvelenamento del pesce sia causato dalla presenza di pesticidi nelle acque del lago Vittoria e da attività di pesca illecite;

(3) considerando che le autorità dell'Uganda hanno adottato misure cautelari ed hanno sospeso le esportazioni di pesce a destinazione della Comunità europea a decorrere dal 22 marzo 1999 fino a quando sarà possibile garantire la sicurezza dei prodotti della pesca;

(4) considerando che il Kenia e la Tanzania condividono con l'Uganda le acque del lago Vittoria e quindi il pesce ivi catturato; che il Kenia e la Tanzania hanno adottato misure cautelari, ma non hanno sospeso le esportazioni dei prodotti della pesca a destinazione della Comunità; che tali misure cautelari non sono quindi sufficienti a garantire, attualmente, la sicurezza dei prodotti della pesca;

(5) considerando che occorre quindi sospendere l'importazione dei prodotti della pesca catturati nel lago Vittoria, provenienti e originari del Kenia e della Tanzania;

(6) considerando che è opportuno rivedere la presente misura in base alle informazioni sull'andamento della situazione e in base alle garanzie che verranno fornite dalle competenti autorità in merito alla sicurezza dei prodotti della pesca;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria, provenienti ed originari del Kenia e della Tanzania. Essa non si applica ai prodotti della pesca catturati in acqua di mare.

<sup>(1)</sup> GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio dei prodotti della pesca di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Le spese sostenute ai fini dell'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle competenti autorità del Kenia e della Tanzania in merito alla sicurezza dei prodotti della pesca.

*Articolo 5*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alle disposizioni della presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---